

**Trattato
che vieta di collocare armi nucleari
e altre armi di distruzione di massa sul fondo dei mari
e degli oceani come anche nel loro sottosuolo**

Concluso a Londra, Mosca e Washington l'11 febbraio 1971

Approvato dall'Assemblea federale il 26 giugno 1973²

Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 4 maggio 1976

Entrato in vigore per la Svizzera il 4 maggio 1976

(Stato 26 settembre 2016)

Gli Stati partecipanti del presente Trattato,

Riconoscendo l'interesse comune dell'umanità ai progressi dell'esplorazione e dell'utilizzazione del fondo marino e oceanico a fini pacifici,

Considerando che la prevenzione della corsa agli armamenti nucleari sul fondo marino e oceanico serve alla causa del mantenimento della pace mondiale, attenua le tensioni internazionali e consolida le relazioni d'amicizia fra gli Stati,

Convinti che il presente Trattato segna una tappa che aiuterà ad escludere dalla corsa agli armamenti il fondo dei mari e degli oceani come anche il loro sottosuolo,

Convinti che il presente Trattato segna una tappa verso un trattato di disarmo generale e completo sotto stretto ed efficace controllo internazionale e risoluti a continuare i pertinenti negoziati,

Convinti che il presente Trattato servirà agli scopi e ai principi della Carta delle Nazioni Unite³ compatibilmente con i principi del diritto internazionale e senza pregiudicare le libertà dell'alto mare,

hanno convenuto quanto segue:

Art. I

1. Gli Stati partecipanti del presente Trattato s'impegnano a non installare o collocare sul fondo dei mari e degli oceani o nel loro sottosuolo, oltre il limite esterno della zona del fondo dei mari definita nell'articolo II, nessuna arma nucleare o altro tipo d'arma di distruzione di massa, né alcuna costruzione, installazione di lancio o altra installazione esplicitamente concepita per lo stoccaggio, la sperimentazione o l'uso di tali armi.

RU 1976 1431; FF 1973 I 285

¹ Dal testo originale francese.

² RU 1976 1429

³ RS 0.120

2. Gli impegni enunciati nel paragrafo 1 del presente articolo s'applicano parimente alla zona del fondo dei mari menzionata nel detto paragrafo; se si tratta soltanto dell'interno di detta zona, essi non s'applicano né allo Stato rivierasco né al fondo marino sotto le acque territoriali.

3. Gli Stati partecipi del presente Trattato s'impegnano a non aiutare, incoraggiare o incitare alcuno Stato a compiere le attività menzionate nel paragrafo 1 del presente articolo né a partecipare altrimenti a simili atti.

Art. II

Ai fini del presente Trattato il limite esterno della zona del fondo marino di cui all'articolo I coinciderà con il limite esterno della zona di dodici miglia menzionata nella seconda parte della Convenzione concernente il mare territoriale e la zona attigua, firmata a Ginevra il 29 aprile 1958⁴, e sarà misurata conformemente alle disposizioni della prima parte, sezione II, di detta Convenzione e conformemente al diritto internazionale.

Art. III

1. Al fine di promuovere gli scopi del presente Trattato e di garantire l'osservanza delle sue disposizioni, ciascuna Parte ha il diritto di verificare, osservandole, le attività degli altri Stati partecipi del Trattato sul fondo dei mari e degli oceani come anche nel loro sottosuolo al di là della zona di cui all'articolo I, a condizione che questa osservazione non intralci quelle attività.

2. Se, per effetto di questa osservazione, sussistono dubbi ragionevoli quanto all'esecuzione degli obblighi assunti in virtù del Trattato, lo Stato partecipe in dubbio e lo Stato partecipe responsabile delle attività dubbiose si consulteranno al fine di eliminare i dubbi. Se lo Stato partecipe persiste nei suoi dubbi, ne informerà gli altri Stati partecipi e le Parti in causa collaboreranno ai fini di qualsiasi altra procedura di verifica, eventualmente convenuta, compresa l'ispezione appropriata degli oggetti, delle costruzioni, delle installazioni o di altre sistemazioni di cui si possa ragionevolmente presumere che presentino il carattere descritto all'articolo I. Le Parti situate nella regione di queste attività, compreso qualsiasi altro Stato rivierasco, o qualsiasi altra Parte che ne farà richiesta, avranno il diritto di partecipare a questa consultazione e a questa cooperazione. Ultimate le altre procedure di verifica, la Parte che le avrà avviate invierà alle altre parti un rapporto appropriato.

3. Se lo Stato responsabile delle attività suscitant dubbi ragionevoli non può essere identificato con l'osservazione dell'oggetto, della costruzione, dell'installazione o di un'altra sistemazione, lo Stato partecipe in dubbio ne informerà le Parti che si trovano nella regione di dette attività e qualsiasi altro Stato partecipe e procederà ad inchieste appropriate presso di essi. Se queste inchieste accertano che uno Stato partecipe è responsabile di tali attività, questi deve consultarsi e collaborare con le altre Parti come previsto nel paragrafo 2 del presente articolo. Se l'identità dello Stato responsabile non può essere determinata con queste inchieste, lo Stato partecipe inquirente potrà intraprendere altre procedure di verifica, l'ispezione compresa, e solleci-

⁴ RS 0.747.305.11

terà la cooperazione delle Parti della regione, compreso ciascuno Stato rivierasco, o di qualsiasi altra Parte che intendesse collaborare.

4. Se la consultazione e la collaborazione previste nei paragrafi 2 e 3 del presente articolo non consentono di rimuovere i dubbi circa le attività suddette e se l'esecuzione degli obblighi assunti in virtù del presente Trattato è seriamente messa in questione, uno Stato partecipe può, conformemente alle disposizioni della Carta delle Nazioni Unite, adire il Consiglio di sicurezza il quale può prendere provvedimenti conformemente alla Carta.

5. Ciascuno Stato partecipe può procedere alla verifica prevista nel presente articolo, sia mediante mezzi propri sia con l'assistenza completa o parziale di qualsiasi altra Parte, sia mediante procedure internazionali appropriate nell'ambito dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e conformemente alla Carta.

6. Le attività di verifica previste nel presente Trattato devono essere esercitate senza intralciare le attività degli altri Stati partecipi e tenendo debitamente conto dei diritti riconosciuti conformemente al diritto internazionale, comprese le libertà dell'alto mare e i diritti degli Stati rivieraschi in quanto all'esplorazione e allo sfruttamento del loro zoccolo continentale.

Art. IV

Nessuna disposizione del presente Trattato sarà interpretata come sostegno o pregiudizio della posizione di uno Stato partecipe rispetto alle convenzioni internazionali vigenti, compresa quella del 1958⁵ concernente il mare territoriale e la zona attigua, o rispetto ai diritti e pretese di detto Stato o al riconoscimento o al non riconoscimento dei diritti e delle pretese di qualsiasi altro Stato per quanto concerne le acque situate al largo delle sue coste, compresi fra l'altro i mari territoriali e le zone attigue, o per quanto concerne il fondo dei mari e degli oceani, compresi gli zocchi continentali.

Art. V

Le Parti s'impegnano a proseguire in buona fede i negoziati circa nuovi provvedimenti di disarmo al fine di prevenire una corsa agli armamenti sul fondo dei mari e degli oceani come anche nel loro sottosuolo.

Art. VI

Ciascuna Parte può proporre emendamenti al presente Trattato. Questi emendamenti entreranno in vigore, per ciascuno Stato partecipe che li avrà accettati, alla loro accettazione da parte della maggioranza degli Stati partecipi del Trattato e, successivamente, per ciascuno degli altri Stati partecipi, alla data cui questo Stato li avrà accettati.

Art. VII

Cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente Trattato, si terrà a Ginevra (Svizzera) una conferenza delle Parti al fine d'esaminare il funzionamento del Trattato ed assicurarsi che gli obiettivi enunciati nel preambolo e le disposizioni del Trattato sono debitamente osservati. In occasione di questa revisione, si terrà conto di tutti i pertinenti progressi tecnologici. La conferenza di revisione determinerà, in conformità delle opinioni della maggioranza delle Parti presenti, se e quando occorrerà tenere un'altra conferenza di revisione.

Art. VIII

Ciascuno Stato partecipe del presente Trattato, nell'esercizio della sua sovranità nazionale, ha il diritto di recedere dal Trattato qualora ritenga che avvenimenti straordinari connessi con il contenuto del Trattato abbiano compromesso gli interessi supremi del suo Paese. Deve notificare questo recesso a tutti gli altri Stati partecipi del Trattato come anche al Consiglio di sicurezza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, con preavviso di tre mesi. Detta notificazione deve contenere un esposto degli avvenimenti straordinari che lo Stato di cui si tratta considera lesivi dei suoi interessi supremi.

Art. IX

Le disposizioni del presente Trattato non pregiudicano in alcun modo gli obblighi assunti dalle Parti in virtù di strumenti internazionali istituenti zone esenti d'armi nucleari.

Art. X

1. Il presente Trattato è aperto alla firma di tutti gli Stati. Ciascuno Stato che non lo avrà firmato prima dell'entrata in vigore conformemente al paragrafo 3 del presente articolo potrà aderirvi in ogni momento.
2. Il presente Trattato è sottoposto alla ratificazione degli Stati firmatari. Gli strumenti di ratificazione e quelli d'adesione sono depositati presso i Governi degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord e dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, quivi designati come governi depositari.
3. Il presente Trattato entra in vigore dopo il deposito degli strumenti di ratificazione da parte di ventidue governi, compresi quelli depositari.
4. Rispetto agli Stati i cui strumenti di ratificazione e d'adesione saranno depositati dopo la sua entrata in vigore, il presente Trattato entra in vigore alla data del deposito dei rispettivi strumenti di ratificazione o di adesione.
5. I governi depositari informeranno rapidamente i governi di tutti gli Stati firmatari o aderenti della data di ciascuna firma, della data del deposito di ciascun strumento di ratificazione e d'adesione, della data dell'entrata in vigore del Trattato come anche di tutti gli altri avvisi ricevuti.

6. Il presente Trattato è registrato dai governi depositari conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

Art. XI

Il presente Trattato, i cui testi inglese, cinese, spagnolo, francese e russo fanno ugualmente fede, è depositato negli archivi dei governi depositari. Copie certificate conformi del presente Trattato saranno inviate dai governi depositari ai governi degli Stati che avranno firmato il Trattato o che vi avranno aderito.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Trattato.

Fatto in tre esemplari, a Londra, Mosca e Washington, l'undici febbraio millenovecentosettantuno.

(Seguono le firme)

Campo d'applicazione il 26 settembre 2016⁶

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Afghanistan	22 aprile	1971	18 maggio	1972
Antigua e Barbuda	16 novembre	1988 S	1° novembre	1981
Arabia Saudita	23 giugno	1972	23 giugno	1972
Argentina*	21 marzo	1983	21 marzo	1983
Australia**	23 gennaio	1973	23 gennaio	1973
Austria	10 agosto	1972	10 agosto	1972
Bahamas	7 giugno	1989 A	7 giugno	1989
Belarus	14 settembre	1971	18 maggio	1972
Belgio	20 novembre	1972	20 novembre	1972
Benin	19 giugno	1986	19 giugno	1986
Bosnia e Erzegovina	15 agosto	1994 S	6 marzo	1992
Botswana	10 novembre	1972	10 novembre	1972
Brasile*	10 maggio	1988	10 maggio	1988
Bulgaria	16 aprile	1971	18 maggio	1972
Canada*	17 maggio	1972	18 maggio	1972
Capo Verde	24 ottobre	1979 A	24 ottobre	1979
Ceca, Repubblica	24 marzo	1993 S	1° gennaio	1993
Cina*	28 febbraio	1991 A	28 febbraio	1991
Cipro	17 novembre	1971	18 maggio	1972
Congo (Brazzaville)	23 ottobre	1978 A	23 ottobre	1978
Corea (Sud)	25 giugno	1987	25 giugno	1987
Côte d'Ivoire	14 gennaio	1972 A	18 maggio	1972
Croazia	12 giugno	1993 S	8 ottobre	1991
Danimarca	15 giugno	1971	18 maggio	1972
Dominicana, Repubblica	11 febbraio	1972	18 maggio	1972
Etiopia	12 luglio	1977	12 luglio	1977
Filippine	5 novembre	1993 A	5 novembre	1993
Finlandia	8 giugno	1971	18 maggio	1972
Germania* **	18 novembre	1975	18 novembre	1975
Ghana	9 agosto	1972	9 agosto	1972
Giamaica	30 luglio	1986	30 luglio	1986
Giappone	21 giugno	1971	18 maggio	1972
Giordania	17 agosto	1971	18 maggio	1972
Grecia	28 maggio	1985	28 maggio	1985
Guatemala	1° aprile	1996	1° aprile	1996
Guinea-Bissau	20 agosto	1976 A	20 agosto	1976
India*	20 luglio	1973 A	20 luglio	1973

⁶ RU 1976 1431, 1978 1064, 1982 259, 1983 1195, 1984 1065, 1986 826, 1987 871, 1989 289, 1991 1135, 2005 1207, 2010 21 e 2016 3253.

Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (www.dfae.admin.ch/trattati).

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Iran	26 agosto	1971	18 maggio	1972
Iraq	13 settembre	1972	13 settembre	1972
Irlanda	19 agosto	1971	18 maggio	1972
Islanda	30 maggio	1972	30 maggio	1972
Italia*	3 settembre	1974	3 settembre	1974
Laos	19 ottobre	1971	18 maggio	1972
Lesotho	3 aprile	1973	3 aprile	1973
Lettonia	24 giugno	1992 A	24 giugno	1992
Libia	6 luglio	1990 A	6 luglio	1990
Liechtenstein	30 maggio	1991 A	30 maggio	1991
Lussemburgo	11 novembre	1982	11 novembre	1982
Malaysia	21 giugno	1972	21 giugno	1972
Malta	4 maggio	1971	18 maggio	1972
Marocco	26 luglio	1971	18 maggio	1972
Maurizio	23 aprile	1971	18 maggio	1972
Messico*	23 marzo	1984 A	23 marzo	1984
Mongolia	8 ottobre	1971	18 maggio	1972
Montenegro	9 gennaio	2007 S	3 giugno	2006
Nepal	6 luglio	1971	18 maggio	1972
Nicaragua	7 febbraio	1973	7 febbraio	1973
Niger	9 agosto	1971	18 maggio	1972
Norvegia	28 giugno	1971	18 maggio	1972
Nuova Zelanda	24 febbraio	1972	18 maggio	1972
Paesi Bassi	14 gennaio	1976	14 gennaio	1976
Aruba	14 gennaio	1976	14 gennaio	1976
Curaçao	14 gennaio	1976	14 gennaio	1976
Parte caraibica (Bonaire, Sant'Eustachio e Saba)	14 gennaio	1976	14 gennaio	1976
Sint Maarten	14 gennaio	1976	14 gennaio	1976
Panama	20 marzo	1974	20 marzo	1974
Polonia	15 novembre	1971	18 maggio	1972
Portogallo	24 giugno	1975 A	24 giugno	1975
Qatar	12 novembre	1974 A	12 novembre	1974
Regno Unito	18 maggio	1972	18 maggio	1972
Territori sotto la sovranità territoriale del Regno Unito	18 maggio	1972 A	18 maggio	1972
Rep. Centrafricana	9 luglio	1981	9 luglio	1981
Romania	10 luglio	1972	10 luglio	1972
Ruanda	20 maggio	1975	20 maggio	1975
Russia	18 maggio	1972	18 maggio	1972
Saint Vincent e Grenadine	13 maggio	1999 S	27 ottobre	1979
Salomone, Isole	17 giugno	1981 S	7 luglio	1978
São Tomé e Príncipe	24 agosto	1979 A	24 agosto	1979

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Seicelle	12 marzo	1985 A	12 marzo	1985
Serbia	25 ottobre	1973	25 ottobre	1973
Singapore	10 settembre	1976	10 settembre	1976
Slovacchia	17 maggio	1993 S	1° gennaio	1993
Slovenia	7 aprile	1992 S	25 giugno	1991
Spagna	15 luglio	1987 A	15 luglio	1987
Stati Uniti**	18 maggio	1972	18 maggio	1972
Sudafrica	14 novembre	1973	14 novembre	1973
Svezia	28 aprile	1972	18 maggio	1972
Svizzera	4 maggio	1976	4 maggio	1976
Swaziland	9 agosto	1971	18 maggio	1972
Togo	28 giugno	1971	18 maggio	1972
Tunisia	22 ottobre	1971	18 maggio	1972
Turchia	19 ottobre	1972	19 ottobre	1972
Ucraina	3 settembre	1971	18 maggio	1972
Ungheria	13 agosto	1971	18 maggio	1972
Vietnam	20 giugno	1980 A	20 giugno	1980
Yemen	1° giugno	1979	1° giugno	1979
Zambia	9 ottobre	1972 A	9 ottobre	1972

* Riserve e dichiarazioni.

** Obiezioni.

Le riserve, dichiarazioni ed obiezioni non sono pubblicate nella RU. I testi originali si possono consultare sotto: www.untreaty.un.org/ od ottenere presso il DDIP/DFAE, Sezione trattati internazionali, 3003 Berna.